

Legge Regionale 5 dicembre 2001, n. 32
(Pubblicata nel BUR n. 178 suppl. del 7/12/2001)

“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001”

..omissis

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

ART. 17

Accelerazioni delle procedure di liquidazione degli usi civici

1. 1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge Regionale 22 gennaio 1998, n. 7, è soppresso e sostituito dai seguenti commi:

“2. La Giunta Regionale è autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2 bis. Per i procedimenti di legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal perito demaniale già nominato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all’albo pretorio del rispettivo Comune.

2 ter. Il procedimento di legittimazione delle terre civiche si conclude con l’approvazione del progetto, predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore all’agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore.

2 quater. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di competenza.”